

Sent. n. 245/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79883 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Vincenzo Inglema.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di essere affetto da
gravi patologie, per le quali ha chiesto la pensione
privilegiata con istanza del 7/12/2006 indirizzata al

Comando Tenenza di Fiumicino della Guardia di Finanza. Ha esposto che con il decreto n. 1666 del 17/05/2017 la Guardia di Finanza ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata, ma l'INPS non ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico. Ha concluso chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata a far data dal 17/05/2017, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario e in via istruttoria ha chiesto la nomina del CTU contabile.

Con comparsa di costituzione l'INPS ha rappresentato di aver provveduto a dare applicazione al decreto n. 166/2017 con pagamento della pensione privilegiata e arretrati sulla rata di luglio 2023. Ha concluso per l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda e in subordine per la cessata materia del contendere con vittoria di spese.

All'udienza del 22/05/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimo Perrone per delega per il ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria di spese e l'avv.

Flavia Incletolli per l'INPS ha chiesto la cessata materia del contendere con compensazione delle spese; al termine della camera di consiglio è stata data

lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto il resistente ha provveduto a soddisfare la domanda del ricorrente, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

Per quanto concerne le spese legali, in virtù del principio della soccombenza virtuale, il resistente è tenuto al pagamento delle spese di lite, in quanto ha effettuato il pagamento solo nel mese di luglio 2023.

Pertanto, il resistente è condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.500,00, tenuto conto del valore della causa, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;

-condanna il resistente alle spese di lite,
quantificate in € 3.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati
e spese generali al 15%, con distrazione a favore
dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di
giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
maggio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione
dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52
nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del
dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA